



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

Citta' Metropolitana di Messina



Piazza Croce, 1 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0039 - 0942-985007

Sito internet: www.comunemottacamastra.it Mail: protocollo@pec.comunemottacamastra.it - P. IVA 00336470836

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 10/11/2020

OGGETTO: CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 04 novembre 2020, n. 275;



Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020 recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'allegato 1 all'Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana;

Sentita la Dirigente Scolastica, con la quale è stata concordata la necessità di una sanificazione dei plessi insistenti sul territorio e di un fermo delle attività scolastiche che consenta di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus anche sulla base delle informazioni acquisibili dall'ASP;

Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento precauzionale, disponendo una sospensione delle attività scolastiche nei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

Considerato opportuno, di adottare prudenzialmente misure utili ad evitare eventuali contagi;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;



Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto;

ORDINA

1. In via precauzionale e cautelativa per la salute pubblica, contingibile ed urgente, la sospensione, con decorrenza **11 novembre sino al 13 novembre p. v.**, delle attività didattiche nei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado al fine di consentire la sanificazione dei locali e di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus anche sulla base delle informazioni acquisibili dall'ASP;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga portata a corretta esecuzione dal Responsabile Area Urbanistica e Vigilanza;
2. Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione dell'ente.

DISPONE

Che a cura dell'Ufficio Affari Generali copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Prefettura di Messina;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- All'ASP di Messina;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Dirigente Scolastico;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia;
- Al Responsabile Area Urbanistica e Vigilanza.
- Al Comando Polizia Locale.

